



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente	Agostino Chiappiniello, relatore
Consigliere	Stefania Petrucci
Primo Referendario	Rossana De Corato
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore
Referendario	Michela Muti

a seguito della Camera di consiglio del 26 aprile 2017 ha adottato la seguente deliberazione

VISTO l'art.100, co. 2 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art.148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il programma di controllo approvato da questa Sezione per l'anno 2016 (deliberazione n.18/2016/INPR);

VISTA la Deliberazione SEZAUT/06/2016/INPR della Sezione delle Autonomie, depositata in data 18 febbraio 2016, che ha approvato le linee guida per il referto annuale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni;



CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia (BT) ha trasmesso nei termini a questa Sezione la relazione-questionario per il referto annuale 2015 sul funzionamento dei controlli interni (prot. n. 1973 del 03/06/2016) e la risposta (prot. n. 209 del 19/01/2017) ai chiarimenti istruttori richiesti dal Magistrato;

VISTA l'ordinanza n.52/2017 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, il Presidente Agostino Chiappiniello;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), come novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 - e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ambito delle misure volte al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, prevede al primo comma che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."*

2. Tale forma di controllo, a seguito dell'ultimo intervento normativo - art. 33 del d.l. n. 91/2014 - si incentra sul funzionamento dei controlli interni, sulla loro adeguatezza ed efficacia. Il novellato testo dell'art. 148 del TUEL stabilisce, infatti, che le Sezioni regionali della Corte dei conti, "nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale". Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione è intervenuta anche la previsione normativa di una differente periodicità della relazione, da semestrale ad annuale (ex art. 33 comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91), analogamente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del d.l. n. 174/2012, per la relazione dei Presidenti delle Regioni.

3. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/2016/SEZAUT/INPR, adottata nell'adunanza del 4 febbraio 2016 e depositata in data 18 febbraio, allo scopo di fornire

univoche indicazioni alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nell'espletamento della funzione di referto in parola, sono state approvate le linee di orientamento per i suddetti referti annuali relativamente all'esercizio 2015.

3.1 Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella succitata delibera n.6, l'ampia riforma di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

3.2 Nelle precedenti linee guida, la Sezione delle Autonomie aveva già evidenziato che *"Oggetto di verifica è il sistema dei controlli interni nel suo complesso, organizzato - secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione - nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa dell'Ente. Si tratta di un controllo ampio che abbraccia i diversi aspetti della gestione, dalla regolarità finanziaria al controllo di qualità dei servizi. (...) Il sistema dei controlli interni, delineato dal legislatore nel 2012, punta maggiormente il "focus" sull'organizzazione e sulle finalità delle verifiche e coinvolge direttamente le figure organizzative di maggior livello presenti negli enti, quali il Segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. Questa ristrutturazione dei controlli interni comporta una più immediata vicinanza tra attività gestionale e di monitoraggio della stessa, alla luce di specifici parametri di valutazione."*

3.3. Le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, riassumibili nei seguenti punti, sono già state declinate, inoltre, dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR:

- *verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;*
- *valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;*
- *verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;*
- *rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;*
- *monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;*
- *consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati".*

4. Deve, infine, rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Premesso quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo si pronuncia, con la presente deliberazione, sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Canosa di Puglia (BT)**, relativamente all'esercizio 2015.

1. L'analisi del referto annuale del Sindaco del Comune di Canosa di Puglia ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria.

La risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato è pervenuta oltre il termine di scadenza, in data 19/01/2017 (prot. n.209), corredata da allegati.

Il regolamento del Comune sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.1/2013, risulta trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012 ed acquisito al protocollo n. 1280 del 15/04/2013. Inoltre, il medesimo regolamento risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza alle norme sulla accessibilità di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009 e sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Dall'esame complessivo del referto annuale, della risposta ai chiarimenti istruttori e del regolamento del Comune sui controlli interni è emerso che l'Ente (con popolazione pari a 30.459 abitanti) ha svolto nel 2015 il controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alle norme del TUEL, secondo le modalità illustrate nel successivo paragrafo, nel quale si forniscono, altresì, osservazioni volte ad un efficientamento di tale forma di controllo.

Il controllo di gestione, il controllo strategico e sulla qualità dei servizi risultano essere stati avviati ma non ancora del tutto adeguati rispetto a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 196-198 bis, art. 147 e art.147 ter del d.lgs. n. 267/2000 nonché dalle norme regolamentari, come si illustrerà di seguito.

Per quanto riguarda il controllo sulle partecipate, l'Ente detiene esclusivamente quote esigue nei seguenti organismi: società consortile Murgia Più (quota 4,62%) e Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (quota dello 0,53%).

1.1. In merito al **controllo di regolarità amministrativa e contabile** da assicurarsi nella fase successiva al completamento dell'atto, sotto la direzione del Segretario Generale, con nota istruttoria è stata richiesta copia del documento in cui sono formalizzate le tecniche di campionamento utilizzate per la selezione degli atti/provvedimenti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativo-contabile. L'art. 13 del regolamento sui controlli interni, infatti, stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Segretario Generale che può disporre anche l'introduzione di apposite piste di controllo a cui i dirigenti dovranno attenersi nell'esercizio della propria autonomia gestionale. Il Segretario Generale si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni.

Il medesimo articolo definisce l'oggetto del controllo successivo: le determinazioni, i contratti e gli altri atti amministrativi selezionati a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e

liquidazione della spesa, di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni dirigente. Per ogni controllo effettuato, il Segretario predispone un rapporto semestrale che è trasmesso ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione (come documento utile per la valutazione), all'Organo di revisione economico finanziaria, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Esso contiene anche specifiche direttive per i Dirigenti, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate.

L'Ente ha inviato copia dei rapporti semestrali redatti nel corso del 2015, pubblicati altresì sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ("controlli e rilievi sull'amministrazione"). Dall'esame dei verbali risulta che "il criterio utilizzato per l'estrazione del campione da controllare, al fine di garantire omogeneità dei dati, imparzialità e valutazione in termini quantitativi dell'affidabilità dei risultati, è stato quello di individuare tutte le determinazioni dirigenziali, distinte per settore, e di attribuire alle stesse un *range* numerico da 1 ad n . Detto e il numero dei provvedimenti da estrarre, nella misura del 10% del numero dei provvedimenti n , sono stati generati e numeri casuali, con la funzione *random* nell'intervallo numerico da 1 ad n e sono stati, quindi, estratti i corrispondenti provvedimenti".

Preliminarmente occorre osservare che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell'art.147 bis del TUEL, la tecnica di campionamento utilizzata deve essere motivata e deve fondarsi sui principi di revisione aziendale. Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione.

E' necessario, inoltre, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Stabilire una percentuale fissa (10%) di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, infatti, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

Al riguardo si prende positivamente atto dell'inserimento, all'interno dei controlli di regolarità amministrativa, di monitoraggi volti a verificare il rispetto di alcune misure previste nel piano per la prevenzione della corruzione e piano della trasparenza per il triennio 2013-2016, come dichiarato dal Segretario Generale nel report relativo ai controlli del primo semestre 2015.

Il controllo in esame è stato effettuato con periodicità semestrale, come previsto dal regolamento. In merito, la Sezione osserva che il controllo in esame dovrebbe essere caratterizzato da tempestività, ovvero l'attività di controllo dovrebbe avvenire in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare, ove possibile, adeguate azioni correttive.

Dall'approfondimento istruttorio è emerso che il Comune ha sottoposto a controllo, nel 2015, n.172 provvedimenti, pari al 10% di n.1686 prodotti complessivamente nell'anno, di cui l'Ente ha fornito dettaglio analitico.

In ordine al numero di irregolarità riscontrate (n. 42) nell'anno 2015, di cui n. 29 non sanate, il Segretario Generale ha comunicato di aver trasmesso, a tutti i dirigenti di settore, i referti sui controlli effettuati, contenenti sia l'invito a sanare le irregolarità, sia specifiche direttive per la predisposizione degli atti amministrativi quale misura specifica prevista dal piano anticorruzione 2013-2016.

In merito, invece, alla natura dei rilievi, da quanto comunicato dall'Ente nella risposta istruttoria risulta che, spesso, le determinazioni dirigenziali risultano *"prive di riferimento ai capitoli di imputazione della relativa spesa, prive dell'attestazione della copertura finanziaria e, ciò nonostante, recanti il visto di regolarità contabile"*. Da quanto si evince dai verbali semestrali del Segretario Generale, infatti, in alcune determinate di impegno o di liquidazione della spesa *"non c'è alcun riferimento ai capitoli di imputazione della relativa spesa"* oppure *"il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non reca l'indicazione dei capitoli di imputazione della spesa"*. Tale irregolarità, secondo quanto comunicato, deriverebbe da una insufficienza del software utilizzato per generare il prospetto per l'attestazione del visto di regolarità contabile e per l'attestazione della copertura finanziaria. E' necessario, pertanto, come già sollecitato dal Segretario Generale, che l'Ente proceda all'adeguamento del sistema informatico, al fine di ottemperare alle norme dell'art.153 del T.U.E.L. e alle disposizioni del regolamento interno di contabilità.

Infine, il Comune ha predisposto per il 2015 l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito internet e di valore pari a 17 giorni, da intendersi quale numero di giorni di ritardo rispetto al termine ordinario di 30 giorni per il pagamento di transazioni commerciali, decorrenti dalla data di ricezione fattura o di richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

1.2. L'Ente ha dichiarato (sezione seconda del questionario) di aver attivato il **controllo di gestione** e risulta inviato, per l'esercizio in esame, il referto annuale del controllo di gestione di cui all'art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Con nota istruttoria è stato chiesto al Comune di descrivere sinteticamente le fasi operative con cui viene svolto il controllo di gestione all'interno del Comune, indicando anche i soggetti coinvolti; di precisare se è stato approvato un piano degli obiettivi unificato organicamente al PEG approvato, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 169 T.U.E.L.

E' stato chiesto, altresì, di illustrare, con riferimento ai servizi più significativi, gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità elaborati per il 2015.

Per quanto concerne il P.E.G., il Comune ha precisato che esso è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/09/2015, unificato organicamente al piano degli obiettivi e contenente anche il piano della performance 2015. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e di responsabilità.

Con riferimento, invece, alla struttura preposta al controllo e alle modalità operative, nel referto del controllo di gestione viene precisato che la funzione di coordinamento è svolta dall'Ufficio del Controllo di Gestione, sotto la responsabilità del dirigente del settore finanze mentre l'esercizio del controllo compete a ciascun dirigente di settore, in riferimento alle proprie attività organizzative e gestionali e ai propri obiettivi, assegnati in sede di approvazione del PEG.

Si evince, inoltre, dal medesimo referto, che l'Ente si è dotato di un *software* dedicato per la gestione dei flussi informativi rilevanti ai fini del controllo, il quale consentirebbe da un lato *"l'inserimento di un peso a ciascun livello organizzativo, determinato in relazione al contributo fornito da tale livello al raggiungimento degli obiettivi gestionali del livello superiore"* e dall'altro *"di svolgere il controllo di gestione partendo dal livello di unità operativa/servizio/sezione"*.

E' precisato, altresì, che a ciascuna unità operativa sono stati associati degli indicatori, la cui funzione è quella di quantificare/valutare gli "output" prodotti dall'Ente e di rilevare informazioni significative sulle diverse dimensioni delle performance realizzate.

Si osserva che l'Ente ha predisposto un sistema di indicatori di attività e di performance finalizzato principalmente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali, assegnati dalla Giunta Comunale ai dirigenti con il piano degli obiettivi. Infatti, il controllo in esame è stato svolto solo al termine dell'esercizio 2015 e non anche in concomitanza di gestione.

Preliminarmente si osserva che il controllo di gestione consente la misurazione degli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati raggiunti, anche al fine di attuare opportune azioni correttive nel corso della gestione e va distinto dal sistema di valutazione delle performance (cui l'Ente fa riferimento nel referto). Quest'ultima, infatti, è finalizzata esclusivamente a verificare il raggiungimento, da parte del personale dirigente, degli obiettivi assegnati e può servirsi degli esiti o dei referti del controllo di gestione per il processo di valutazione.

Pertanto, è opportuno segnalare che il controllo in esame, pur avviato, necessita di essere implementato attraverso l'introduzione di un sistema di contabilità analitica che consenta di misurare, anche attraverso monitoraggi intermedi, i risultati della gestione utilizzando indicatori specifici di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli indicatori di efficienza consentono, infatti, di misurare la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi; gli indicatori di efficacia permettono di valutare la capacità di raggiungimento degli obiettivi attraverso la soddisfazione delle esigenze degli utenti; gli indicatori di economicità, infine, sono utili per misurare il rapporto tra risultati e costi, anche al fine di attuare opportune azioni correttive nel corso della gestione.

1.3. Il controllo strategico, previsto dall'art. 147-ter del TUEL, è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

In sede istruttoria si è chiesto al Comune di descrivere con quali modalità viene svolto il controllo strategico e quali sono i soggetti coinvolti. L'Ente ha rinviato alle disposizioni del regolamento sui controlli interni, senza ulteriori precisazioni in merito alla effettiva attuazione delle stesse.

Dalla risposta istruttoria emerge che l'Ente, pur essendosi dotato degli strumenti di programmazione previsti dalla legge (bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, PEG e piano degli obiettivi, piano triennale delle opere pubbliche, piano triennale delle assunzioni, etc.) non ha ancora attivato pienamente il controllo strategico, come disciplinato nel regolamento sui controlli interni.

Con riferimento alla periodicità con cui è stato monitorato, nel corso del 2015, lo stato di attuazione dei programmi strategici, l'Ente ha precisato che il monitoraggio è avvenuto solo a fine esercizio con la relazione della Giunta Comunale al Consiglio, ai sensi dell'art.151 comma 6 del TUEL, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 28/04/2016 e "*ciò in considerazione della data di approvazione del bilancio di previsione 2015 e della relazione previsionale e programmatica, avvenuta in data 08/09/2015*". Pertanto, non sono state disposte azioni correttive nel corso dell'anno (punti 3.2 e 3.3 del questionario).

Inoltre, l'Ente ha comunicato che, per l'anno in esame, non sono stati elaborati indicatori di *outcome* e di efficienza né sono stati allegati alla risposta istruttoria eventuali *report* del controllo di gestione redatti nell'anno.

La Sezione osserva che in presenza di approvazione del bilancio oltre il termine di legge, l'Ente avrebbe potuto fare riferimento ad un PEG provvisorio. La Sezione delle Autonomie, infatti, nella deliberazione n.18/2014, evidenzia la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali, ad esempio, il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Per quanto riguarda nella specie la corrente annualità, il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato rinviato al 30 luglio 2015 (cfr. D.M. Ministero dell'Interno 13 maggio 2015), essendo autorizzato, dunque, fino a tale data l'esercizio provvisorio.

Il differimento del termine di approvazione dei bilanci, e ancor più l'approvazione oltre i termini di legge, indebolisce il ruolo degli strumenti di programmazione, che dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo, perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio. La gestione finanziaria è, infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed è strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio riguardo ai singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/INPR (linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata) ha sottolineato come "in presenza del già approvato slittamento dei termini per l'adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 (al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P. (al 28 febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018 (al 31 marzo 2016), non può che ribadirsi l'esigenza che siano effettivamente rispettati i tempi previsti per l'approvazione degli strumenti di programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per il corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio, anche ai fini della sana gestione delle risorse."

1.4. Dall'istruttoria svolta è emerso, altresì, che è stato avviato presso il Comune di Canosa di Puglia un sistema di **controllo della qualità dei servizi erogati**, in conformità a quanto richiesto dall'art. 147 del TUEL, come introdotto dal d.l. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012. L'art. 3, comma 2, lettera e) del d.l. n. 174/2012 prevede, infatti, che il sistema di controllo interno sia diretto a garantire, tra le altre cose, il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie volte a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. Si tratta di una tipologia di controllo finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti che fruiscono dei servizi erogati dal Comune (e dai suoi organismi gestionali esterni).

In sede di chiarimenti istruttori, il Comune ha dichiarato di aver proceduto alla somministrazione di questionari ai cittadini-utenti, prevedendo appositi raccoglitori presso diversi uffici comunali. Il questionario, allegato alla risposta istruttoria, tuttavia, non appare sufficiente all'espletamento del controllo in esame in quanto esso è riferito solo al funzionamento degli Uffici comunali e non interessa, invece, i servizi a domanda individuale e i principali servizi indivisibili (raccolta e smaltimento rifiuti, trasporto pubblico locale, mense scolastiche, impianti sportivi, teatri, etc.) per i quali l'Ente, nel referto sul controllo di gestione, ha rilevato esclusivamente le percentuali di copertura finanziaria dei relativi costi. E' necessario, pertanto, che il Comune proceda anche alla elaborazione di appositi questionari per la rilevazione del grado di soddisfacimento degli utenti in relazione ai suddetti servizi.

1.6. Con riguardo, infine, al **controllo sugli equilibri finanziari**, in sede istruttoria è stato richiesto estratto del regolamento interno di contabilità nella parte in cui disciplini, secondo quanto disposto dall'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-quinquies del TUEL. Si rileva che l'Ente dispone di un regolamento di contabilità risalente al 2013 (deliberazione di C.C. n.24/2013), non adeguato alle norme sull'armonizzazione ed ai nuovi schemi di bilancio.

E' necessario, pertanto, che il Comune provveda alla predisposizione ed approvazione di un nuovo regolamento di contabilità.

La Sezione, nel prendere atto dello stato di attuazione del sistema dei controlli interni, come emerso dal referto del Sindaco e dall'esame istruttorio svolto, si riserva di accertare il completo

adeguamento del sistema dei controlli del Comune di Canosa di Puglia alle norme di legge e al regolamento interno. Tale adempimento, infatti, appare ancor più necessario considerata l'entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013 e considerata, altresì, l'entrata a pieno regime, a partire dal 2015 per tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti, della riforma sui controlli di cui all'art. 3, co. 1 sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

P Q M

la Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Canosa di Puglia (BT)** nell'esercizio 2015, considerata la presenza delle criticità sopra individuate.

DELIBERA

di segnalare le suesposte osservazioni della Sezione sul funzionamento dei controlli interni del **Comune di Canosa di Puglia (BT)**, per il periodo considerato dal referto annuale, al Sindaco, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Segretario Generale dell'Ente e all'Organo di revisione dei conti per le iniziative di rispettiva competenza.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai predetti Organi del Comune di Canosa di Puglia;
- che l'Ente dovrà comunicare a questa Sezione le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2017.

depositata in Segreteria

il 26/04/2017.....

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)



Il Magistrato relatore
Il Presidente
(Dott. Agostino Chiappiniello)

